LA LETTERA DI ASSILEA

Lettera di informazione interna dell'Associazione Italiana Leasing

anno 2 numero 5



6 giugno 1996

LEASEUROPE - Bruxelles 6 e 7 maggio 1996 "Un leasing forte e vitale per l'Europa"

L'occasione del venticinquennale era certo propizia ed il Segretariato di Leaseurope ha lavorato sodo dietro le quinte per assicurare la necessaria enfasi all'avvenimento. E il messaggio è quindi partito chiaro e deciso: il leasing europeo è sempre più forte e sempre più potrà essere utile all'Europa nel perseguimento degli obiettivi di crescita economica ed occupazionale che i paesi membri perseguono. Un messaggio sorretto dalla chiarezza dei numeri del leasing in Europa:

1993	79,7 Mld ECU
1994	85,5 Mld ECU
1995	_ _ 95,0 Mld ECU

e presentato con determinazione dal Presidente Dattolo ai numerosi rappresentanti del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, delle Federazioni e delle istituzioni del settore finanziario e del credito che hanno aderito all'invito al cocktail; fra gli italiani, segnaliamo la gradita presenza del delegato della Banca d'Italia Dott. Pelosio e dei dirigenti della Commissione Europea Dott. De Angelis, Dott. Ricci e Dott. Clarotti. Particolarmente apprezzato il video promozionale sul leasing predisposto per l'incontro, di cui è stata data ampia notizia anche su Leasing Life di giugno. Un incontro con un tocco finale di mondanità, favorita dal prestigio e dalla bellezza delle sale del club "Warande", nel cuore del quartiere affari di Bruxelles, in cui si è conclusa la manifestazione.



STATIS	TICHE LE	ASEURO	PE						
Mobiliare					Immobili				
Paese	1994	1995	95/94	95/94	Paese	1994	1995	95/94	95/94
		(ML ECU)	ECU	mon. naz.			(ML ECU)	ECU	mon. naz.
D	19.223	21.616	12,4%	9,5%	D	5715	5605	-1,9%	-4,5%
GB	18.853	19.666	4,3%	11,5%	F	3694	4270	15,6%	14,6%
F	8.886	9.722	9,4%	8,4%	1	1988	2854	43,6%	60,0%
1	6.804	8.107	19,2%	33,0%	GB	222	807	263,5%	289,0%
E	2.744	3.234	17,9%	20,9%	А	685	751	9,6%	6,9%
NL	2.652	2.818	6,3%	3,3%	E	738	515	-30,2%	-28,5%
CH	1.752	2.188	24,9%	19,0%	NL	277	236	-14,8%	-17,1%
S	1.813	2.053	13,2%	15,5%	Р	205	232	13,2%	12,5%
Α	1.739	2.000	15,0%	12,0%	В	95	118	24,2%	20,3%
В	1.325	1.467	10,7%	7,6%	Н	65	24	-63,1%	-50,0%
IRL	1.050	1.160	10,5%	13,6%	CH	60	22	-63,3%	-66,3%
Р	1.101	1.061	-3,6%	-4,0%	DK	32	17	-46,9%	-48,7%
N	726	990	36,4%	35,0%	MA	6	13	116,7%	137,0%
CZ	817	877	7,3%	10,2%	CZ	20	10	-50,0%	-49,3%
DK	630	680	7,9%	5,0%	FI	112	6	-94,6%	-94,7%
PL	200	401	100,5%	99,9%	N	5	6	20,0%	24,4%
Н	529	301	-43,1%	-23,5%	PL	1	2	100,0%	66,7%
FI	326	275	-15,6%	-22,3%	BG	1	1	0,0%	20,0%
GR	181	226	24,9%	31,6%	S	13	0	ND	ND
MA	141	163	15,6%	20,0%	GR	0	0	0,0%	0,0%
SK	65	154	136,9%	138,7%	IRL	0	0	0,0%	0,0%
L	124	146	17,7%	14,4%	L	0	0	0,0%	0,0%
SLO	ND	102	ND	ND	RS	0	0	0,0%	0,0%
BG	7	19	171,4%	296,6%	SK	0	0	0,0%	0,0%
RS	ND	18	ND	ND	SLO	0	0	0,0%	0,0%
	71.688	79.444	10,8%			13.934	15.489	11,2%	

Proposta da Eurofinas una più stretta collaborazione con Leaseurope

Nel corso dei Comitati di Presidenza e di Direzione di Leaseurope, tenutisi a Bruxelles in occasione del venticinquennale, il Presidente Antonio Dattolo ha riferito sulla proposta di maggior collaborazione avanzata da EUROFINAS in vista, sia di un'azione coordinata sui temi di comune interesse, sia di una ottimizzazione dei meccanismi e dei costi di funzionamento delle reciproche strutture.

Si tratta di un argomento molto complesso e delicato, soprattutto per le forti differenziazioni esistenti nei diversi paesi membri: in alcuni (ad es. la Gran Bretagna e la Francia) i due settori sono seguiti da un'unica organizzazione; in altri (la maggioranza) le impostazioni sono radicalmente distinte; in altri ancora si stanno valutando soluzioni intermedie di collaborazione (è il caso della Spagna).

Chiarito una volta per tutte che non è in discussione alcuna ipotesi di fusione fra Leaseurope ed Eurofinas, è stata decisa la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro che verifichi nel dettaglio su quali aree e su quali interventi organizzativi possa nel concreto articolarsi la proposta di EUROFINAS e, soprattutto, con quali benefici.



IL LEASING PUBBLICO E LA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI (*) di Massimo R. LA TORRE

1. Anche il settore degli appalti pubblici è stato interessato da una copiosa messe di direttive comunitarie, successivamente recepite dal nostro Paese mediante appositi decreti legislativi, che si sono aggiunti alla precedente normativa, venendo a costituire il nuovo corpus in materia di appalti per il settore pubblico.

L'apparente conflitto con la precedente disciplina nazionale trova un'agevole soluzione attribuendo a quest'ultima la funzione di normativa residuale, applicabile a tutti gli appalti non rientranti nella normativa di derivazione comunitaria, in sostanza a tutti gli appalti di importo compreso tra il limite minimo al di sotto del quale l'ente pubblico può tranquillamente ricorrere alla trattativa privata ed il limite massimo rappresentato dalla soglia di applicazione della normativa comunitaria.

L'introduzione nel nostro ordinamento di normativa di derivazione comunitaria nell'ambito degli appalti pubblici ha conseguenzialmente comportato la modifica dei criteri in base ai quali bisogna interpretare tali norme. Infatti, mentre la <u>ratio</u> ispiratrice della disciplina nazionale sull'evidenza pubblica è sempre stata quella del perseguimento della pubblica utilità, anche nell'attività di diritto privato della p. a., attraverso particolari procedimenti nei quali il concorso di più partecipanti è garanzia, da un lato, della trasparenza dell'attività amministrativa, al fine di evitare episodi di corruzione, e, dall'altro, di ottenere maggiori benefici al minor costo; nel diritto comunitario, invece, la <u>ratio</u> ispiratrice è quella di <u>assicurare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nell'ottica della progressiva instaurazione del mercato unico europeo, in modo da consentire la libera concorrenza tra tutti i cittadini (persone fisiche e giuridiche) della comunità anche nei diversi settori degli appalti pubblici.</u>

Con queste nuove finalità è ormai pacifica l'estensione del principio della concorsualità anche in caso di scelta dell'intermediario bancario o finanziario per la stipula del contratto di locazione finanziaria.

2. Le direttive comunitarie hanno previsto tre tipi di procedure di aggiudicazione, diversamente articolate in ordine alle modalità di presentazione delle offerte ed al numero dei soggetti partecipanti.

Tali procedure si suddividono in:

- "aperte": sono le procedure nell'ambito delle quali tutte le imprese partecipanti possono presentare delle offerte;

- "ristrette": sono le procedure nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto le imprese invitate dall'ente aggiudicante;

- "negoziate": sono le procedure nell'ambito delle quali gli enti aggiudicanti consultano le imprese di loro scelta e negoziano con una o più di esse le condizioni del contratto.

Nel nostro ordinamento, per procedura aperta si intende la forma del pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.

3. I bandi relativi alle predette procedure devono avere un'evidenza europea; pertanto, oltre alla pubblicazione sulla G. U. della Repubblica Italiana, su due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione ove si terrà la gara, è prevista la pubblicazione sulla G. U. della Comunità Europea.

Le pubbliche amministrazioni che hanno programmato di indire appalti nei settori considerati per un importo complessivo superiore a 750.000 ECU, al netto di IVA, sono tenute a pubblicare, secondo modalità analoghe a quelle previste per i bandi di gara, entro il 31 dicembre di ogni anno, "avvisi indicativi annuali".

Gli appalti possono essere aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo.

Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta più vantaggiosa di cui alla lettera b), i soggetti aggiudicanti devono indicare espressamente nel bando di gara i criteri che saranno applicati, specificando possibilmente l'ordine decrescente d'importanza.

4. Il contratto di appalto pubblico disciplinato dalle direttive e recepito nel nostro ordinamento non sempre coincide con lo schema negoziale dell'appalto di diritto privato di cui all'art. 1655 c.c., in quanto in esso sono racchiuse una molteplicità di fattispecie, riconducibili a differenti tipi contrattuali, attraverso i quali si possono commissionare forniture, servizi (anche di tipo bancario e finanziario) e lavori.

Gli appalti pubblici sono, pertanto, contratti a titolo oneroso intercorrenti tra un soggetto aggiudicante, tenuto all'applicazione delle disposizioni sull'evidenza pubblica, ed un'impresa privata, che, a seconda dei casi e degli obiettivi da raggiungere, può assumere lo schema negoziale dell'appalto di costruzione di opera pubblica, della vendita, della locazione, della somministrazione, dei contratti bancari e finanziari, inclusa la locazione finanziaria.

5. - Gli appalti pubblici di servizi - Ai sensi dell'art. 3 del d. Igs. n. 157/95 gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. Il punto 6 dell'allegato 1 ricomprende espressamente tra i "servizi finanziari" tutti i servizi bancari e finanziari, "ad esclusione dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali".

Da quanto precede emerge chiaramente che nel novero dei servizi finanziari siano da ricomprendere anche i contratti di locazione finanziaria.



Le disposizioni del d. lgs. n. 157/95 trovano applicazione agli appalti di servizi il cui valore di stima al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200.000 ECU.

Nel caso di servizi bancari e finanziari, al fine della determinazione dell'importo occorre tener conto dell'importo

complessivo del servizio e, quindi, di: onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione.

Pertanto, nel caso della locazione finanziaria, stante la sua particolare struttura, la disciplina del d. lgs. n. 157/95 è complementare a quella per la scelta del fornitore di beni o di lavori, contenute, rispettivamente, nel d. lgs. n. 358/92 e nella normativa di cui al d. lgs. n. 406/91, così come modificata dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni.

In questi casi, infatti, il soggetto aggiudicante, se non si trova nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata, dovrà necessariamente esperire due gare, una per la scelta del fornitore e l'altra per la scelta dell'intermediario finanziario; semprechè, in questo secondo caso, il costo stimato della locazione finanziaria, in termini di soli onorari ed interessi e non anche di costo bene, sia uguale o superiore a 200.000 ECU, al netto dell'IVA.

Infatti, la trilateralità del contratto di locazione finanziaria fa si che la prestazione del servizio si accompagni sempre all'acquisizione di un bene presso un fornitore che dovrà anch'esso essere scelto secondo le procedure dell'evidenza pubblica e nel rispetto dei principi sulla libera concorrenza.

6. L'art. 2 del d. lgs. n. 358/92 definisce le <u>pubbliche forniture</u> quei contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto, <u>la locazione finanziaria</u>, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto.

L'aver ricompreso la locazione finanziaria tra i contratti che hanno ad oggetto la fornitura di beni fa sorgere dei dubbi circa il corretto recepimento da parte del legislatore nazionale del disposto comunitario. La direttiva n. 93/36, che ha coordinato e sostituito le precedenti direttive in materia, parla solamente di "leasing" senz'altro specificare.

Infatti, il legislatore comunitario, che ha ricompreso la figura del "leasing" tra gli appalti di forniture, ha preso in considerazione una fattispecie molto particolare, nella quale la gara d'appalto avviene direttamente con il produttore o

fornitore del bene che lo concede direttamente in "leasing".

In verità, una simile fattispecie non è assolutamente assimilabile al "leasing finanziario" (financial leasing), in quanto la locazione finanziaria è un'operazione trilaterale con causa di finanziamento e non un modo di acquisto o di locazione di prodotti o forniture. Del resto, la natura finanziaria del <u>leasing finanziario</u> è stata ribadita più volte anche a livello comunitario, con la 2[^] direttiva di coordinamento delle attività bancarie e finanziarie n. 89/646/CEE, che ha ricompreso il "leasing finanziario" (e non il semplice <u>leasing</u>) tra le attività ammesse al beneficio del reciproco riconoscimento, e con la direttiva in materia di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari n. 86/635/CEE.

Dovendo, quindi, da un punto di vista sistematico, dare un'interpretazione coerente e non contraddittoria alla terminologia usata dal legislatore comunitario, si ritiene che la direttiva in oggetto con il termine "leasing" non abbia inteso ricomprendere il "leasing finanziario" tra gli appalti delle forniture, ma l'altra fattispecie del c.d. "leasing operativo", molto

diffusa nel resto dell'Europa e meglio nota come "leasing diretto o del produttore".

Un tale assunto trova un primo conforto, di natura letterale, nell'utilizzo della sola parola "leasing" (locazione), senza l'aggiunta di aggettivi che, come è accaduto in altre direttive, avrebbero qualificato diversamente la fattispecie (si ricordi l'antico brocardo secondo cui: ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit), ed una ulteriore conferma nella natura stessa del "leasing operativo", più confacente alle finalità della citata direttiva, ossia alla fornitura di beni.

Infatti, a differenza del leasing finanziario, il "leasing diretto o del produttore" non ha natura finanziaria, è un contratto bilaterale e consiste nel semplice "noleggio" o locazione di beni prodotti o commercializzati direttamente dalla società

aggiudicataria, per cui ha senso includerlo tra gli appalti di fornitura.

Al contrario, il leasing finanziario deve essere ricondotto nell'ambito dell'appalto di servizi, e più precisamente

dei servizi finanziari, di cui alla direttiva n. 92/50.

Tale assunto trova una definitiva conferma in quanto il legislatore nazionale ha disposto con il d. lgs. n. 158/95 per i settori esclusi, ove, nello stabilire il contenuto degli analoghi appalti di fornitura, nella lett. b) del 1° comma dell'art. 7, non ha ripetuto il riferimento alla locazione finanziaria, ma ha correttamente recepito la previsione del leasing come "leasing operativo", ossia come il leasing diretto del produttore.

Il corretto ravvedimento del legislatore nazionale trova senz'altro la sua spiegazione nella entrata in vigore del d. lgs. n. 385/93, avvenuta il 1° gennaio 1994, con il quale è stata fatta una grande chiarezza, soprattutto dal punto di vista sistematico, nel campo dell'attività di intermediazione finanziaria, divenuta anch'essa un'attività riservata in via esclusiva alle banche, ai soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 d. lgs. n. 386/93 o a quelli ammessi a beneficiare del mutuo riconoscimento.

In tale contesto, la locazione finanziaria (o "leasing finanziario" secondo la terminologia usata nel d. lgs. n. 385/93) ha avuto la sua definitiva qualificazione giuridica, in quanto è stata ricompresa espressamente fra le attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (art. 1, comma 2, lett. f) n. 3).

Ciò premesso, non costituendo la locazione finanziaria una fornitura di beni, si può ritenere che, in virtù dello <u>ius superveniens</u>, rappresentato dal testo unico delle leggi bancarie introdotto con il d. lgs. n. 385/93 e dalla lett. b) del 1° comma dell'art. 7 del d. lgs. n. 158/95, si debba intendere tacitamente abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, il riferimento alla locazione finanziaria contenuto nell'art. 2 del d. lgs. n. 358/92, in materia di appalti di fornitura di beni, e sostituito dal riferimento al leasing operativo.

^(*) Il presente scritto rappresenta, con alcuni adattamenti, uno stralcio della relazione fatta al Convegno ITA su: "Attività di leasing: le novità", tenutosi a Milano il 16-17 maggio 1996.



Convegno ABI sulla nuova normativa sul contenzioso tributario

A partire dal 1° aprile '96, la competenza a trattare le controversie in materia di contenzioso tributario è attribuita a nuovi organi: le Commissioni Tributarie provinciali e regionali. Se ne è discusso presso l'ABI il 15 maggio scorso, alla presenza, fra gli altri, del Dott. Maurizio Leo, Direttore Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario del Ministero delle Finanze. Nella sua relazione, Leo ha illustrato in particolare la disciplina transitoria sulle controversie in essere alla data del 1º aprile, che possiamo così sintetizzare: - controversie con dispositivo della decisione di I o II grado depositato: è previsto che la sentenza debba essere depositata entro il 30 maggio; - controversie con accertamento emanato ed in pendenza del termine per la presentazione del ricorso: in tal caso il ricorso è proponibile alle istituende commissioni entro 60 gg. dalla data del 1º aprile; - controversie con decisioni già emanate da parte delle Commissioni Tributarie di I o II grado ed in pendenza dei termini per la relativa impugnazione : in tal caso, le impugnazioni sono proposte con le nuove modalità ed i termini decorrono sempre dalla data del 1° aprile. La materia è attualmente all'esame della struttura associativa e formerà oggetto di una prossima circolare esplicativa.

Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi: la Banca d'Italia accelera...

La Banca d'Italia vuole stringere i tempi per dare attuazione operativa alle segnalazioni e attende dalle Associate piani di lavoro dettagliati al fine di una opportuna programmazione della messa in servizio delle segnalazioni.

D'altro canto, rimosso ormai anche l'ultimo ostacolo "ideologico" della revisione dei criteri di iscrizione all'art. 107 (varata dal Tesoro proprio in questi giorni), la Banca d'Italia intende procedere spedita. A tal proposito l'Associazione ha

programmato una serie di incontri tecnici sia con i potenziali fornitori dei pacchetti applicativi, sia con il CERVED per il recupero di una parte dei dati anagrafici mancanti. Si tratta per altro solo dei primi passi di un cammino che si preannuncia tutto in salita: basti pensare ai lavori di predisposizione degli ambienti informatici, agli aspetti informatico/amministrativi connessi al collegamento alla rete SIA, alla indispensabile riqualificazione delle anagrafiche agli standard richiesti da Bankitalia e più in generale alla concreta, quotidiana gestione delle segnalazioni a cui dovrà essere adibita una specifica e qualificata unità organizzativa aziendale.

Usura: partite le rilevazioni per le analisi di sensitività.

E' stato trasmesso ad un campione di Associate ASSILEA, il fascicolo per la rilevazione dei TAEG leasing ai fini dell'usura. Si tratta di un'iniziativa avviata d'intesa con UIC, Banca d'Italia e con le consorelle associazioni di categoria (ABI, ASSIFACT e ASSOFIN), che per altro si stanno muovendo secondo direttrici analoghe alla nostra. La rilevazione dovrebbe consentire di raccogliere i dati in forma sufficientemente disaggregata, così da consentire una serie di simulazioni al fine di individuare l'ottimale ripartizione dell'attività per classi di importo, durata, tipologia ecc. Un'analisi di sensitività fondamentale per evitare che parte delle operazioni, specie sulle fasce di piccolo importo, possa risultare automaticamente "usuraia" a causa di una eccessiva dispersione dei tassi praticati all'interno delle classi di rilevazione che verranno determinate.

Redditometro: emanate le regole per il calcolo forfettario degli interessi leasing

Come preannunciato nello scorso numero, l'Amministrazione Finanziaria ha recepito un meccanismo forfettario per il calcolo degli oneri finanziari relativi ai contratti di leasing in corso, da indicare nei prospetti "presuntivi" della dichiarazione dei redditi dei professionisti.
La soluzione individuata (cfr. ns. circolare serie fiscale N. 12) consente alla clientela di procedere autonomamente al calcolo senza - come era negli auspici dell'Associazione - coinvolgere in alcun modo le società concedenti.

Nuovi criteri per l'iscrizione all'elenco speciale della Banca d'Italia

Segnaliamo per pronta informazione, che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Tesoro del 13 maggio 1996 con cui sono stati rivisti i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Per quanto riguarda gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, fra i quali rientrano le società di leasing, i nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia sono: un volume di attività finanziaria pari o superiore a 200 miliardi di lire; ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 10 miliardi di lire.

La materia verrà più diffusamente

La materia verrà più diffusamente analizzata con una apposita circolare associativa in corso di preparazione.

Cose curiose sulla storia del leasing

Spigolando lungo gli indici di un'enciclopedia multimediale americana si possono scoprire notizie curiose ma al tempo stesso significative sulla storia del leasing. "Landlord" e "Tenant", con questa espressione si indica la branca del diritto anglosassone che tratta dei rapporti tra "locatario" e "locatore". La relazione contrattuale intercorrente fra il "Landlord" ed il "Tenant" ha origine nel sistema feudale inglese quando le terre coltivabili venivano concesse in uso dal monarca ai nobili feudatari e da questi, a cascata, ai vassalli. Questa pratica fu abolita in Inghilterra nel 1290, ma la denominazione di "Landlord" e "Tenant" è viva ancor



oggi, forse anche a rammentare che l'elemento qualificante del contratto di leasing è la proprietà del bene in capo al concedente. Una sottolineatura che davvero è sempre attuale...

(Fonte CD ROM INFOPEDIA Future Vision Multimedia inc.)

Navigando su Internet...

La ELA (Equipment Leasing Association) in un'apposita rubrica Internet consultabile al seguente sito http://elaonline.com/PROFLESR.HT M, ci fornisce alcune utili notizie sul mercato del leasing americano. Secondo i dati forniti dal Dipartimento del Commercio USA, complessivamente, nel 1995 gli investimenti in macchinari ed attrezzature negli USA sono stati pari a 571,2 miliardi di dollari, di cui 160,7 tramite leasing. Quindi, circa il 28 % degli investimenti è stato finanziato con il leasing e per il 1996 la quota è prevista in ulteriore crescita (29 %). Inoltre 1' 80 % delle imprese americane utilizza il leasing per finanziare - in tutto o in parte - i propri investimenti. In

particolare, sono acquisiti in leasing: il 10-25% delle apparecchiature medicali ed il 58 % delle aeromobili nazionali. Le società che operano nel settore del leasing sono circa 2.000 e sono proprietarie di beni per oltre 400 miliardi di dollari. Nel settore dei computer ad alta tecnologia, il 77% delle apparecchiature acquisite in leasing viene "upgraded" o sostituita entro i primi 2 anni; il 95 % entro i primi 3 anni.

ATTIVITA' ASSILEA

Riunioni Commissioni e Gruppi di Lavoro

8 maggio Commissione Tecnica

Risultanze incontro con la Vigilanza Banca d'Italia; Esame osservazioni del G.d.L. sulle Sezioni V-VIII; Indagine campionaria sul livello di concentrazione dei rischi; Rilevazione campionaria ai fini dell'usura.

9 maggio Commissione Leasing Auto

Realizzazione c/o l'ACI di un progetto per la gestione del parco veicoli delle società di leasing; Responsabilità civile della concedente in leasing: ordinanza del giudice di pace di Barra (NA); Riscatti anticipati e vendita a terzi di veicoli concessi in leasing: orientamenti dell'ACI.

13 maggio Gruppo di Lavoro Agevolato Artigiancassa

Regolamento "Artigiancassa": proposte di modifica.

14 maggio Consiglio Assilea

14 maggio Assemblea Ordinaria dell'Associazione

21 maggio Assilea/CELADA

Sicurezza sul lavoro: importazione di macchine utensili da paesi extracomunitari.

27 maggio Gruppo di Lavoro Valutazione e Gestione del Rischio

Ricerca sulle rischiosità delle operazioni di leasing immobiliare; Statistiche leasing sul rischio territoriale; Segnalazioni Vigilanza e Centrale Rischi.

Circolari Assilea

Serie Leasing Auto

N° 2 del 10/5/96 Responsabilità solidale del proprietario nel pagamento dei pedaggi autostradali

Serie Fiscale

N° 10 dell'8/5/96 Decreto Min. Finanze del 14/2/96 concernente l'approvazione del modello di dichiarazione ICI per l'anno

N° 11 dell'8/5/96 Min. Finanze Dipartimento delle Entrate - Circolare n. 108/E: Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposte di registro e tasse sulle concessioni governative

N° 12 del 20/5/96 Min. Finanze Circolare n. 117/E del 13/5/96 avente ad oggetto "Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Articolo 3, commi da 181 a189, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Serie Informativa

Nº 15 del 20/5/96 Statistiche intermediari finanziari

Nº 16 del 20/5/96 Leaseurope - news n: 7

Nº 17 del 20/5/96 video promozionale; depliant di presentazione di Leaseurope

Nº 18 del 29/5/96 Rapporto OSSFIN

Serie Legale

N° 6 del 31/5/96

Locazione finanziaria e responsabilità antinfortunistica: Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242

Serie Leasing Agevolato

N° 11 del 3/5/96 L.488/92

Nº 12 del 16/5/96 L.488/92

Nº 13 del 24/5/96 L. 488/92

Lettere Circolari

N. 12 del 13/5/96 Comunicazione del Mediocredito Centrale sui tassi applicabili L. 1329/65 e L. 317/91